

**Ai gentili clienti**

**Circolare n. 9 del 01/09/2025**

**Delega unica per i servizi on line Agenzia Entrate e A. Entrate-Riscossione  
dal 08/12/2025**

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto un **modello di delega unica** che permette ai contribuenti di delegare gli intermediari per l'uso dei servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Trattasi di un'importante semplificazione nella gestione delle deleghe, che garantisce sicurezza e praticità nella comunicazione digitale. Scopriamo modalità e tempi di attuazione.

L'Agenzia delle Entrate consentirà ai contribuenti di **delegare gli intermediari per** l'utilizzo di uno o più servizi online **contestualmente** dell'**Agenzia delle Entrate** e di **Agenzia delle Entrate-riscossione**. Il provvedimento del 2 ottobre 2024, ha infatti approvato il contenuto delle informazioni minime che dovranno essere indicate nella delega, fornendo un fac-simile e le specifiche tecniche per la sua trasmissione all'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attivazione. Ma ad oggi tali deleghe uniche non sono ancora attivabili.

La definizione di un mandato unico all'uso dei servizi telematici di entrambi gli enti rappresenta una delle semplificazioni previste dal decreto "*Adempimenti*" (D.Lgs n. 1/2024). La comunicazione della delega all'Agenzia delle entrate potrà avvenire esclusivamente per via digitale e in modo sicuro, direttamente dall'utente o anche attraverso il suo stesso intermediario.

Le **deleghe già attive** (conferite con le modalità precedentemente in vigore) sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28/02/2027.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari e riguarda alcuni o tutti i servizi:

- Cassetto Fiscale;
- Servizi di fatturazione elettronica;
- acquisizione dati ISA o CPB

Le deleghe fatte dopo la circolare A.E. con il vecchio modello saranno valide solo fino al 05/12/2025.

**Come abilitare gli intermediari fiscali ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate**

L'invio del modello di Delega Unica può essere presentato alternativamente o direttamente dal contribuente che conferisce la delega; dall'intermediario delegato attraverso la trasmissione di un file XML sottoscritto dal contribuente con firma digitale oppure mediante l'erogazione ai propri clienti di un servizio web per il conferimento della delega.

Come indicato **nel Provvedimento del 7 agosto 2025**, le modalità telematiche per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del conferimento della nuova Delega Unica agli intermediari saranno attivate in tempi differenti.

L'entrata in vigore varierà in funzione del soggetto che effettua l'invio, ovvero contribuente o intermediario e, nel secondo caso, anche in base alla specifica procedura utilizzata per la comunicazione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è riportato che a partire dal 08/12/2025 i contribuenti potranno delegare, con un’unica operazione, gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi on line dell’ Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

## **Interessi attivi su conti correnti dei professionisti**

Gli interessi attivi dei professionisti sono esclusi dal reddito di lavoro autonomo.

La qualificazione degli interessi attivi è considerata reddito di capitale. Gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, anche se utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività professionale, hanno natura di redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 del TUIR.

Pertanto, tali redditi sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento e non devono essere riportati né nella contabilità del professionista, né nella dichiarazione dei redditi.

I dubbi sono stati definitivamente superati in virtù dell’introduzione del nuovo comma 3 – bis dell’art. 54 del TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, del D.L. n. 84/2025.

In precedenza, era proprio la formulazione letterale del predetto art. 54 che avrebbe potuto indurre l’interprete e la stessa Agenzia delle Entrate a ritenere rilevanti gli interessi attivi maturati sul conto corrente del professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

**La nuova norma prevede che le ritenute sono operate a titolo di acconto qualora gli interessi attivi siano percepiti da imprenditori individuali (per i conti correnti utilizzati dall’impresa), da società di persone o da società di capitali.**

## **Interpello 210 del 2025**

Con l’**Interpello 210/2025**, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della **cessione di un marchio**, con particolare riferimento alla sua **imponibilità ai fini IVA**, alla luce dell’**articolo 3, secondo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972**. La questione ruota attorno alla distinzione, tra **cessione di singoli beni immateriali e trasferimento di ramo d’azienda**.

La corretta qualificazione dell’operazione incide profondamente sull’ **applicazione del tributo IVA** in quanto rientra fra le prestazioni di servizi **art. 3 comma 2 Dpr 633/72** poiché dichiara l’A.E. trattasi di operazione verso corrispettivo e pertanto soggetta sia all’IVA che all’**imposta di registro fissa di € 200,00** in considerazione del fatto che trattasi di un unico bene considerato alla stregua dei disegni, modelli, marchi e non di cessione di azienda.

L’imposta di Registro viene pagata sull’atto presentato all’Agenzia delle Entrate.

## **Misure per il lavoro e la famiglia**

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il **contributo per l’asilo nido** (art. 6-bis), che viene **semplificato e stabilizzato**, il beneficio è riconosciuto per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, ecc.);

Dal **1° gennaio 2026**, la **domanda accolta dall’INPS** avrà **effetto anche per gli anni successivi**, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità.

È inoltre confermato, per il solo 2025, il nuovo **bonus mamme lavoratrici** (art. 6), in sostituzione della decontribuzione parziale prevista dalla legge di Bilancio, la cui applicazione è stata rinviata al 2026.

Il bonus prevede un **contributo di 40 euro mensili**, erogato in una unica soluzione nel mese di dicembre 2025, a favore di:

- **madri di due figli**, di cui il più piccolo abbia meno di 10 anni;
- **madri di tre o più figli**, con il minore di età inferiore a 18 anni;

purché siano **lavoratrici dipendenti, autonome o libere professioniste con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui**.

Il contributo è **esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito**.

## **Fisco: proroghe e incentivi**

1) proroga al **31 dicembre 2025** dell'**esenzione fiscale e contributiva** per le imprese localizzate nella **Zona franca dei territori colpiti dal sisma 2016** (art. 4, comma 5);

2) differimento al **1° gennaio 2026** dell'entrata in vigore della **sugar tax** (art. 8);  
riduzione al **5% dell'aliquota IVA** per le cessioni di **beni culturali e d'antiquariato**, in alternativa al regime del margine (art. 9).

## **Fondi e finanziamenti per imprese**

La legge prevede diversi **rifinanziamenti mirati**:

- 3) **30 milioni di euro al Fondo di garanzia per la prima casa** (art. 6-ter), per favorire l'accesso al credito dei mutuatari;
- 4) **30 milioni di euro al Fondo per l'editoria libraria e librerie storiche o di prossimità** (art. 14-bis);
- 5) **16,5 milioni di euro per un contributo straordinario alle emittenti locali radio e tv** a valere sull'annualità 2025 (art. 18-bis);
- 6) **120 milioni di euro complessivi (2025-2027)** per **alloggi a canone agevolato** per i lavoratori del comparto turistico (art. 14, commi da 1 a 4).

## **Incentivi fieristici**

Con il decreto attuativo pubblicato il 25 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito una serie di interventi di sostegno economico destinati a rafforzare due componenti strategiche per la promozione del sistema produttivo nazionale:

- da un lato il settore fieristico internazionale organizzato in Italia,
- dall'altro i mercati rionali, intesi come spazi vitali per il commercio di prossimità e la coesione sociale.

Il provvedimento rientra nel quadro di attuazione della Legge quadro per il Made in Italy, approvata nel 2023, e nasce da un'azione sinergica tra diversi dicasteri: Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Agricoltura e Ministero del Turismo.

L'allocazione complessiva delle risorse ammonta a 7,88 milioni di euro, destinati a sostenere in modo mirato le piccole e medie imprese (PMI), nonché gli organizzatori fieristici e le Regioni, per interventi diretti su eventi e strutture.

Sostegno alla partecipazione delle PMI alle fiere internazionali.

Una delle linee portanti del decreto riguarda l'implementazione di strumenti agevolativi a favore delle PMI, con l'obiettivo di facilitare la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale che si tengono sul territorio italiano.

La misura punta a **ridurre l'onere finanziario** che spesso ostacola l'accesso delle imprese più piccole a questi eventi, considerati cruciali per l'internazionalizzazione e la **promozione commerciale del Made in Italy**.

Gli incentivi copriranno una **parte dei costi ammissibili** legati alla presenza in fiera, contribuendo così ad accrescere la **visibilità estera delle imprese italiane** e a promuoverne l'inserimento nei mercati globali.

### **Rilancio dei mercati rionali come spazi economici e culturali.**

Un ulteriore intervento significativo previsto dal decreto riguarda i **mercati rionali**, per i quali viene destinato un fondo specifico pari a **10 milioni di euro**, da **ripartire tra le Regioni**.

Tali risorse saranno impiegate per finanziare progetti di riqualificazione, ammodernamento e sostenibilità ambientale, riconoscendo ai mercati locali un ruolo chiave nella vita urbana, non solo come luoghi di scambio economico ma anche come centri di identità, cultura e aggregazione sociale.

Tra gli interventi previsti rientrano il **rinnovamento delle strutture fisiche dei mercati**;

### **Riduzione IVS**

Come noto, il co. 186 L. n. 207/2024 (Legge bilancio 2025) ha introdotto la possibilità:

- a favore di **artigiani e commercianti e loro collaboratori** che nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 si **iscrivono per la prima volta** alla gestione IVS di chiedere all'INPS la **riduzione** contributiva al **50%**

La riduzione contributiva è **pari al 50%** e si applica tramite presentazione di apposita domanda:

- sui **contributi minimi** e su quelli a **percentuale** calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

- alla **sola aliquota IVS**, restano, invece, dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;

- per **36 mesi** (3 anni), tale periodo si calcola:

\* senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni IVS

\* a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

**Cordiali saluti**